

Art.1

Quando la richiesta di referendum sia effettuata da consiglieri comunali le sottoscrizioni sono autenticate dal Segretario Comunale il quale attesta contemporaneamente che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta è depositata presso la segreteria comunale.

Quando la consultazione riguardi la revoca o la modifica di un atto amministrativo, la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui l'atto è divenuto esecutivo. Del deposito, a cura del Segretario Comunale, si dà atto mediante processo verbale, redatto in duplice originale, con la sottoscrizione del presentatore e del segretario. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato al presentatore a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 2

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta del referendum i promotori della raccolta devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, alla Segreteria Comunale che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciato ai promotori. Di ciascuna iniziativa è data annuncio all'Albo Pretorio il giorno successivo a cura dell'ufficio stesso.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum.

Successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'annuncio di cui al 1° comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati A CURA DEI PROMOTORI alla segreteria comunale.

Il Funzionario preposto all'ufficio predetto appone sui fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e le restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

ART.3

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente. Accanto alle firme devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore.

Le firme stesse devono essere autenticate ai sensi dell'art.20 della legge 4.1.68, n.,15.

Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certifica-

ti anche collettivi, che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune. Il Sindaco rilascia tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

ART.4

Il deposito presso la Segreteria comunale di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum.

Esso va effettuata da uno dei componenti del Comitato promotore, il quale dichiara al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta. Del deposito, a cura del Segretario Comunale, si dà atto mediante processo verbale con le modalità di cui all'articolo 1, comma terzo.

ART.5

Il Comitato dei Garanti è eletto dal Consiglio Comunale con voto limitato. A tal fine ogni consigliere scrive sulla scheda un solo nominativo e vengono dichiarati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Il Comitato dei garanti verifica la regolarità della richiesta di referendum. Il Comitato decide con ordinanza sull'ammissibilità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, di presentare le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, il Comitato ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare al Comitato che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di 20 giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore il Comitato si pronuncia definitivamente sull'ammissibilità della richiesta. Per la validità delle operazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.

ART.6

L'ordinanza del Comitato dei garanti che decide sull'ammissibilità del referendum è immediatamente comunicata al Sindaco. Essa deve essere notificata, a mezzo del messo comunale, entro 5 giorni, rispettivamente al delegato dei consiglieri richiedenti o al presentatore della richiesta di cui all'articolo 4.

ART.7

Il referendum è indetto con decreto del Sindaco. La data del referendum è fissata in una domenica. Per le operazioni di voto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 25.5.70, n.352 e succ.mod.

ART.8

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di

sezione, il Comitato dei garanti dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale da depositarsi presso la segreteria comunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti ammessi.

ART.9

A favore dei componenti del Comitato dei Garanti viene corrisposto un compenso omnicomprensivo da stabilirsi dal Consiglio Comunale all'atto della nomina.